

## IL NUOVO CALENDARIO DELL'INVIO DELLO SPESOMETRO TRIMESTRALE E DELLE LIQUIDAZIONI IVA TELEMATICHE

A decorrere dal 2017 il Decreto c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017" ha introdotto l'obbligo di invio telematico:

- dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
- delle liquidazioni IVA periodiche. Per il 2017 il primo invio dello spesometro, come stabilito dal citato Decreto, riguarda il primo semestre.

Recentemente il Legislatore, in sede di conversione del Decreto c.d. "Milleproroghe", ha previsto che per il 2017 il secondo invio riguarda il secondo semestre. Di fatto, quindi, per il 2017, la periodicità di presentazione dello spesometro è semestrale.

L'invio dei dati delle liquidazioni IVA periodiche non è stato oggetto di alcuna modifica e pertanto il primo invio per il 2017 riguarderà le liquidazioni di gennaio / febbraio / marzo e primo trimestre e dovrà essere effettuato entro il 31.5.2017.

### SPESOMETRO TRIMESTRALE

Come sopra accennato, l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali / note di variazione, a seguito della modifica apportata all'art. 21, DL n. 78/2010, passa da annuale a trimestrale.

### SOGGETTI ESONERATI

In sede di conversione sono stati esonerati dall'adempimento in esame gli agricoltori in regime di esonero di cui all'art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane ex art. 9, DPR n. 601/73, ossia i soggetti con volume d'affari dell'anno precedente non superiore a € 7.000 operanti in territori situati ad una altitudine non inferiore a 700 m, nei territori definiti montani dalla Commissione censuaria centrale o facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Considerato che l'esonero riguarda esclusivamente gli agricoltori situati nelle zone montane, nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E l'Agenzia ha evidenziato che gli agricoltori operanti in zone diverse da quelle montane sono obbligati ad inviare i dati dello spesometro.

Al fine di rendere tale adempimento "compatibile con il regime semplificato di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/1972", a tali soggetti è richiesto di inviare esclusivamente i dati relativi alle operazioni attive, ossia quelli delle autofatture emesse dagli acquirenti, la cui copia deve essere consegnata al produttore agricolo.

### Soggetti che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91

Considerato che il nuovo obbligo riguarda tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e quelle ricevute e annotate nel registro degli acquisti, comprese le bollette doganali / note di variazione, si è posta la questione del rispetto di tale

adempimento da parte delle associazioni / soggetti che adottano il regime forfetario disciplinato dalla Legge n. 398/91.

Nell'ambito della citata Circolare n. 1/E l'Agenzia ha precisato che l'invio riguarda esclusivamente i dati delle fatture emesse per le attività rientranti nel regime agevolato.

In considerazione del fatto che detti soggetti non sono tenuti a registrare le fatture ricevute, i dati delle stesse non devono essere trasmessi.

### **Contribuenti minimi / forfetari**

Considerato che i contribuenti minimi e forfetari non addebitano / detraggono l'IVA, non liquidano / versano l'imposta, non annotano le fatture e non sono tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale, come chiarito dall'Agenzia nella citata Circolare n. 1/E gli stessi sono esonerati dall'invio dei dati di tutte le fatture.

### **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

La presentazione va effettuata in via telematica:

- a) in forma analitica e riguarda i seguenti elementi:
- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  - data e numero della fattura;
  - base imponibile / aliquota applicata / imposta;
  - tipologia dell'operazione (ai fini IVA);
  - ulteriori dati previsti dall'Agenzia delle Entrate con apposito Provvedimento.

Va evidenziato che, come puntualizzato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 1/E, i dati da inviare saranno analoghi a quelli comunicati dai soggetti che optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute così come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015;

- b) entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l'invio dei dati del primo trimestre va effettuato entro il 31.5). In sede di conversione è stato previsto che l'invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9.

Al fine di "alleviare" gli adempimenti a carico dei contribuenti è stato previsto che per il 2017 il primo invio riguarda il primo semestre 2017. In sede di conversione del Decreto c.d. "Milleproroghe" il Senato ha approvato uno specifico emendamento, finalizzato a "semplificare" ulteriormente l'adempimento in esame (l'approvazione definitiva del Decreto da parte della Camera deve avvenire entro il 28.2.2017).

Pertanto, per il 2017, lo spesometro riguarda:

- **il primo semestre, da inviare entro il 18.9.2017 (il 16.9 cade di sabato);**
- **il secondo semestre, da inviare entro il 28.2.2018.**

## REGIME SANZIONATORIO

Il nuovo regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del DL n. 193/2016, è così sintetizzabile

Violazione	Sanzione
Omesso / errato invio dei dati delle fatture	- <b>€2 per fattura</b> , con un massimo di € 1.000 per trimestre - <b>€1</b> , entro il limite massimo di € 500, se l'invio / invio corretto è effettuato <b>entro 15 giornidalla scadenza</b> .

## INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA

In base al nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010 dal 2017 è altresì previsto l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).

Con l'introduzione del nuovo obbligo, come desumibile dalla Relazione illustrativa del citato Decreto, il Legislatore si prefigge lo scopo di "contrastare il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione» nonché di adeguare la normativa interna ai livelli europei nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto", monitorando, nel corso dell'anno, l'entità del credito e del pagamento del debito d'imposta di ciascun soggetto IVA.

**La comunicazione va effettuata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito e la stessa dovrebbe riguardare anche le liquidazioni con saldo a zero**

## SOGGETTI ESONERATI

Sono espressamente esonerati dall'obbligo in esame i soggetti **non tenuti**:

- a) **alla presentazione della dichiarazione IVA annuale** (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72).  
Rispetto alla questione sopra esaminata con riferimento allo spesometro trimestrale, non si pongono dubbi sul fatto che l'invio in esame non interessa le associazioni / soggetti che adottano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.
- b) **all'effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche** (ad esempio, soggetti minimi / forfetari, soggetti che non hanno effettuato operazioni attive / passive e non hanno un credito d'imposta da riportare al periodo successivo, soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72).

### TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La presentazione va effettuata in via telematica entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. A differenza di quanto sopra esaminato con riferimento allo spesometro trimestrale, in sede di conversione non sono stati introdotti specifici termini applicabili in sede di prima applicazione del nuovo adempimento.

In presenza di più attività gestite con contabilità separata ex art. 36, DPR n. 633/72 va inviata un'unica comunicazione riepilogativa.

L'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento definirà le modalità di invio e le informazioni da comunicare. È verosimile ipotizzare che i dati richiesti siano quelli con i quali viene determinato il saldo della liquidazione periodica ed in particolare il totale IVA a debito / credito, il credito periodo precedente, gli interessi soggetti trimestrali e l'acconto.

### REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del DL n. 193/2016, è così sintetizzabile.

Violazione	Sanzione
Omessa / errata comunicazione	- da € 500 a € 2.000 - a € 250 a € 1.000 se l'invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

Busto Arsizio, 21 febbraio 2017